

STATUTO

"Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – ODV"

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e dell' art 26 D.lgs.105/2018

TITOLO 1 - L'ODV, SCOPI ED ATTIVITA'

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

- a) Nell'ambito dell'attività svolta dai Vigili del Fuoco Volontari e dell'attività di Protezione Civile si è costituita il giorno otto del mese di maggio dell'anno 2017, con atto pubblico registrato all'Agenzia delle Entrate di Rivoli in data 04/02/2019 al n. 387, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e, adeguatasi con il presente Statuto, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii. l'Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
"Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Delegazione di Avigliana ODV"
siglabile **"FNVVFFV Delegazione di Avigliana – ODV"**
- b) La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Da tale data, di detta integrazione ed indicazione, riassunte nella nuova denominazione sociale completa, si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni tutte, rivolte al pubblico.
- c) L'ODV ha propria autonomia giuridica, gestionale ed amministrativa ed esprimerà, nel rispetto dei principi di democraticità, i propri organi direttivi.
- d) L'organizzazione di volontariato opera, in prevalenza, sul territorio nazionale attraverso sezioni regionali, provinciali, delegazioni comunali e gruppi speciali di protezione civile.
- e) L'ODV ha sede legale in Avigliana, via Bonaudo n. 02, presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Avigliana. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'ODV è iscritta.
- f) La durata dell'ODV non è predeterminata ed ha durata illimitata; essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art 25.
- g) L'ODV è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio.
- h) Nell'esercizio dell'attività associativa, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Art. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di conseguire i fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Vigili del Fuoco Volontari e di Protezione Civile. La sua opera, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, sarà rivolta ed indirizzata, in modo esclusivo, ad arrecare benefici alla popolazione e a contribuire allo sviluppo sul territorio della cultura dell'auto protezione, promuovendo e tutelando la costituzione, la diffusione e l'efficienza dei Distaccamenti Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di strutture locali di Protezione Civile.

Art. 3 - ATTIVITA'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere, in conformità alle finalità istituzionali ed in via esclusiva o principale le seguenti attività, così come descritte dallo stesso art. 5 del D.lgs 117/2017, comma 1, lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.ii.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere le seguenti azioni in forma principale e prioritaria:
- a) Promuove e tutela la costituzione e la diffusione sul territorio nazionale, dei Distaccamenti Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - b) Ricerca forme di finanziamento da destinare:
 - o all'acquisizione di automezzi e/o attrezzature e quant'altro necessario per mantenere efficaci ed efficienti nel servizio il personale e i Distaccamenti Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - o alla realizzazione delle proprie attività Nazionali, Regionali, Provinciali e locali (Delegazioni);
 - o allo sviluppo e alla crescita della componente volontaria e delle organizzazioni di volontariato dedite alle attività di Protezione Civile.
 - c) Promuove la conoscenza, la valorizzazione dell'attività di Protezione Civile che giornalmente viene svolta dai Vigili del Fuoco Volontari, divulgandone lo spirito, le competenze e le opere presso la popolazione le Istituzioni, gli enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con questi ultimi o con ODV aventi scopi analoghi o connessi con i propri;
 - d) Promuove e coordina interventi, iniziative di volontariato dei Vigili del Fuoco Volontari e di Protezione Civile, delle Sezioni e delle Delegazioni dell'ODV, inerenti la previsione, la prevenzione, il monitoraggio dei rischi, la gestione del soccorso ed il soccorso in caso di pubbliche calamità, sia sul territorio nazionale che internazionale, in collaborazione con le autorità locali, statali e sovranazionali, nel rispetto della propria identità associativa e dell'autonomia decisionale;
3. In conformità alle finalità istituzionali, l'ODV intende svolgere le seguenti azioni in forma secondaria e non prevalente:
- e) Promuove e coordina, manifestazioni pubbliche per raggiungere i seguenti obiettivi:
 - o Mantenere viva l'aggregazione e lo spirito di Corpo tra i Vigili del Fuoco in servizio e quelli in congedo;
 - o Incentivare e motivare i giovani che intendono entrare a far parte delle varie componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture di Protezione Civile;
 - o Divulgare presso la popolazione il senso civico e i valori etici, morali del volontariato in generale e negli specifici servizi antincendio e protezione civile.
 - f) Collabora, autonomamente o a supporto, dell'amministrazione scolastica, nei progetti didattici finalizzati alla cultura della sicurezza, della protezione civile e dell'alto valore civico del volontariato, anche tramite organizzazione di eventi ludico/formativi ed educativi;
 - g) Persegue i propri fini associativi attraverso azioni diversificate, finalizzate al coinvolgimento della popolazione, anche attraverso la creazione di gruppi sportivi, con l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - h) Collabora, a supporto con gli altri enti, istituzioni, organizzazioni e strutture pubbliche e private attive nel campo delle attività sociali, attraverso l'organizzazione di iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e beneficenza od erogazioni a sostegno delle categorie/classi svantaggiate;
 - i) Collabora con le autorità locali, nell'opera di monitoraggio e prevenzione dei rischi del territorio e del miglioramento delle condizioni e della salvaguardia dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
 - j) Partecipa e/o organizza convegni, dibattiti e propone pubblicazioni inerenti alle tematiche di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, con particolare riferimento alle attività dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile, l'antincendio, la sicurezza e il soccorso tecnico urgente, nonché ogni altro atto che possa comunque facilitare il raggiungimento degli scopi associativi, quale stipulare convenzioni, accordi e collaborazioni con enti pubblici, soggetti privati o ODV aventi scopi analoghi o connessi con i propri;

- k) Collabora, a supporto, con gli altri Enti, Istituzioni, Organizzazioni e Strutture pubbliche e private attive nel campo dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e con altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento di obiettivi comuni, attraverso azioni di aiuto reciproco e delle pari opportunità, per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini che svolgono attività di volontariato;
 - l) Rappresenta i propri associati tramite comitati di rappresentanza, oppure anche tramite le proprie Sezioni Regionali e Provinciali nelle apposite sedi presso il Ministero dell'Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il dipartimento di Protezione Civile e le sue strutture operative Regionali, Provinciali e locali;
 - m) Collabora con Enti Pubblici e privati stipulando eventuali convenzioni per la fornitura, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n°11001/1/110 (10) del 18 Luglio 2018 e ss.mm.ii., di servizi di assistenza alle manifestazioni pubbliche e private con personale impiegato esclusivamente a titolo volontario e senza alcuna remunerazione economica, fatti salvi i rimborsi previsti dal d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e dal presente Statuto;
 - n) Attività di tutela e fornitura di servizi ai propri associati.
- 4. Le attività di cui al comma 2 e 3 sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 - 5. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci ai sensi e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 - 6. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - 7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte di eventuali diretti beneficiari. Al volontario, possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 - 8. Le spese sostenute dal volontario, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la determinazione delle soglie di spesa, si rimanda, espressamente, ai limiti massimi stabiliti dall'art. 17 comma 4 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili) fatta salva la possibilità di eventuali riduzioni deliberate a cura dell'organo sociale competente.
 - 9. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, derivante da lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'ente, è incompatibile con la qualità di volontario.
 - 10. L'ODV, ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
 - 11. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
 - 12. L'ODV, intesa come Federazione, può essere anche costituita dall'insieme di più enti e/o ODV che, in tal modo, pur mantenendo la propria organizzazione e autonomia, danno vita ad organi unitari per perseguire scopi comuni in particolare nelle funzioni di rappresentanza degli associati, così come descritto nell'articolo 3 comma 3 lettera k e l.
 - 13. L'ODV al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e, in particolare, quelle descritte nell'articolo 3 comma 2 lettera b, può esercitare, a norma dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., anche attività di raccolta fondi, attraverso:
 - o la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
 - o attività di cessione di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione, senza l'intervento di alcun intermediario;
 - o cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato, senza

- l'intervento di alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di collaborazione con enti, istituzioni e associazioni, atte a garantire il supporto tecnico, specialistico inerente la tematica della sicurezza nella realizzazione degli eventi.

Art. 4 - UNIFORMI E DISTINTIVI

Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali, i soci indossano le uniformi e i distintivi, come da prescrizioni contenute nel Regolamento Generale.

Art. 5 - REGOLAMENTO GENERALE

Il Regolamento Generale contiene le istruzioni e le disposizioni necessarie per soddisfare al meglio gli scopi statuari.

L'emanazione del Regolamento Generale, così come le sue eventuali, successive modifiche, è demandata al Consiglio Direttivo che dovrà redigerlo entro il termine massimo di un anno dall'approvazione dello Statuto, sottoponendolo alla successiva approvazione, da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Regolamento Generale è aggiornato dal Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e, successivamente, sottoposto all'Approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO 2 – I SOCI

Art. 6 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

1. Ai sensi dell'art. 32 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) o le ODV (in numero non inferiore a tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso, di cui all'art. 7.
3. Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'ODV per il raggiungimento degli scopi statuari.
4. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto economico con l'ODV derivante da rapporto di lavoro dipendente, autonomo o comunque retribuito con l'ente.
5. I soci dell'ODV si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Onorari.
 - a) Possono diventare soci ordinari coloro che appartengono alla componente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Hanno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa annua.
 - b) Possono diventare soci sostenitori:
 - Coloro che sono appartenuti alla componente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, e che vogliono aderire all'ODV;
 - coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell'ODV;
 - Coloro che con spontanea offerta anche non economica, contribuiscono o facilitano il raggiungimento degli scopi dell'ODV;
 - Coloro che si siano distinti nel sostegno del Volontariato dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile;
 - Le ODV che perseguono scopi e finalità comuni;
 - Autorità civili e religiose;
 - I soci sostenitori hanno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa annua.
 - c) Possono diventare soci benemeriti, con delibera del Consiglio Direttivo, anche su proposta degli organi periferici, persone, enti o soci di altre categorie, coloro che abbiano procurato all'ODV considerevoli benefici o vantaggi. I soci benemeriti non sono tenuti a versare la quota associativa annua, hanno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa annua.
 - d) Possono diventare soci onorari, con delibera dell'Assemblea dei soci, anche su proposta degli organi periferici, coloro che nella loro trascorsa attività collaborativa, abbiano portato lustro all'ODV o in virtù degli alti meriti conseguiti nel campo dei Vigili del Fuoco e della

Protezione Civile. I soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa annua, hanno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa annua.

6. La quota associativa annua a carico dei soci e delle ODV è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, non è frazionabile, rivalutabile né trasmissibile o rimborsabile in nessun caso.

Art. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, ovvero non per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici e religiosi, in coerenza con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. La stessa, viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate a cura dell'ente. La richiesta di ammissione, da parte di altre organizzazioni di volontariato, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso (nel caso di associazioni costituite da ODV). Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'avvenuta ammissione a socio agli interessati e ne cura l'annotazione nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. La qualità di socio è intrasmissibile. L'ODV non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. La qualità di socio si perde:
 - a. con il decesso;
 - b. per recesso o per effetto di dimissioni volontarie, che devono essere comunicate per iscritto all'ODV;
 - c. per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - d. per morosità, conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - e. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica;
 - f. Il Consiglio Direttivo può proporre l'esclusione di un associato anche a seguito di:
 - I. condanne definitive per delitto doloso;
 - II. gravi inadempienze alle disposizioni del presente Statuto;
 - III. atti disonorevoli o lesivi dell'immagine dell'ODV;
 - IV. gravi violazioni al Regolamento generale;
 - V. scarsa o nulla partecipazione alle attività dell'ODV.
 - g. Il Consiglio direttivo, per approfondire le indagini su una possibile infrazione, può temporaneamente deliberare in via cautelare la sospensione di un associato che rivesta cariche associative, sino alla conclusione della procedura che non potrà superare la durata di sei mesi.
 - h. Il socio escluso o sospeso potrà opporsi alla decisione, inoltrando un ricorso scritto al consiglio direttivo che dovrà quindi nominare il Collegio dei probiviri, con le modalità previste dall'art 19 del presente statuto entro 90 giorni.
 - i. Qualora, a seguito della perdita della qualità di socio, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà inappellabilmente come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità procedurali, un arbitro nominato, di volta in volta, dal Presidente del tribunale dove ha sede l'associazione.
 - j. La perdita della qualifica di associato, comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno dell'ODV, sia all'esterno per designazione o delega.
 - k. Alla cessazione del rapporto associativo, da qualsiasi causa determinata, il socio dovrà prontamente restituire tutto il materiale dell'ODV in suo possesso.
 - l. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi, non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun

diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In particolare:

- 1) I soci ordinari e sostenitori hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; se maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa annua;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti, di modifiche allo statuto e di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, ed esercitare il controllo finanziario attraverso la richiesta scritta al consiglio direttivo della nomina entro 90 giorni dell'organo di controllo con le caratteristiche previste dall' art. 17 del presente Statuto;
 - e) di essere assicurati, quando prestano attività di volontariato come ODV di Protezione Civile riconosciuta a livello Regionale, Nazionale o locale, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività da essi espletata e per la responsabilità civile verso terzi e altro in ottemperanza con le leggi vigenti.
- 2) I soci sono obbligati:
 - a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - c) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è frazionabile, rivalutabile né trasmissibile o rimborsabile in nessun caso;
 - d) La scadenza della quota associativa annuale sarà il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.
- 3) Sono da ritenersi escluse, sotto ogni profilo, ragioni economiche e/o patrimoniali vantate dagli associati, sui beni della associazione.

Art. 9 - SEZIONI REGIONALI - SEZIONI PROVINCIALI - DELEGAZIONI COMUNALI - GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE.

L'ODV, per una più capillare ed efficiente presenza sul territorio Nazionale, può operare anche attraverso le:

- 1) **Sezioni Regionali** (in relazione alla definizione di Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), organizzate secondo il presente Statuto che verrà da esse adottato, disciplinate dal Regolamento Generale e in armonia con il Regolamento regionale del volontariato, assumeranno la seguente denominazione:
Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione Regionale del/della - ODV Siglabile "FNVVFVV Sez. Reg. del/della - ODV"
 - a) Le Sezioni Regionali della Federazione potranno istituire un proprio Coordinamento con un direttivo interno;
 - b) Le Sezioni Regionali non potranno avere un'indipendenza patrimoniale, economica e finanziaria. Non avendo autonomia patrimoniale non potranno richiedere l'iscrizione agli Albi Regionali del Volontariato e al RUNTS;
 - c) Le Sezioni Regionali manterranno in autonomia i rapporti con le istituzioni di loro competenza;
 - d) Le Sezioni Regionali potranno costituire dei Gruppi Regionali di Protezione Civile e questi saranno composti dai soci Volontari della Regione e gestiti, economicamente e finanziariamente, dalla Federazione Nazionale che ne sarà a tutti gli effetti responsabile.
- 2) **Sezioni Provinciali** (in relazione alla definizione di Comandi Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), organizzate secondo il presente Statuto che verrà da esse adottato, disciplinate dal Regolamento Generale e in armonia con il Regolamento regionale del volontariato, assumeranno la seguente denominazione:

Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione Provinciale di – ODV Siglabile "FNVVFFV Sez. Prov di – ODV"

- a) Le Sezioni Provinciali della Federazione potranno istituire un proprio Coordinamento con un direttivo interno;
 - b) Le Sezioni Provinciali non potranno avere un'indipendenza patrimoniale, economica e finanziaria. Non avendo autonomia patrimoniale non potranno richiedere iscrizione agli Albi Regionali del Volontariato e al RUNTS;
 - c) Le Sezioni Provinciali manterranno in autonomia i rapporti con le istituzioni di loro competenza;
 - d) Le Sezioni Provinciali potranno costituire dei Gruppi Provinciali di Protezione Civile e questi saranno composti dai soci Volontari della Provincia e gestiti, economicamente e finanziariamente, dalla Federazione Nazionale che ne sarà a tutti gli effetti responsabile.
- 3) **Delegazioni Comunali** (in relazione alla definizione di Distaccamenti Vigili del Fuoco Volontari presenti nel singolo Comando Vigili del Fuoco Provinciale). Le Delegazioni Comunali della Federazione si dovranno costituire adottando il presente Statuto ed avranno un'assemblea dei soci ed un Consiglio Direttivo della Delegazione come descritto nell'art. 10 del presente Statuto, assumeranno la seguente denominazione:

Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Delegazione di – ODV Siglabile "FNVVFFV Delegazione di – ODV"

- a) Le Delegazioni Comunali potranno avere un'indipendenza patrimoniale, economica e finanziaria mantenendo in autonomia i rapporti con le istituzioni, i comuni/sindaci di loro competenza. Nel caso in cui le Delegazioni sceglieranno di non avere autonomia patrimoniale non potranno richiedere iscrizione agli Albi Regionali del Volontariato e al RUNTS;
 - b) Le Delegazioni Comunali potranno costituire dei Gruppi Locali di Protezione Civile e questi saranno composti dai soci Volontari della Delegazione gestiti economicamente e finanziariamente dalla Delegazione che ne sarà a tutti gli effetti responsabile;
 - c) Le Delegazioni già costituite alla data di adozione del presente Statuto dovranno accettare e adottare il presente Statuto entro tre mesi dalla sua adozione.
- 4) **Gruppi speciali di Protezione Civile** (in relazione alla propria specializzazione). I Gruppi di Protezione Civile saranno composti da soci Volontari e potranno:
- a) Avere carattere Nazionale ed essere gestiti, economicamente e finanziariamente, dalla Federazione Nazionale che ne sarà a tutti gli effetti responsabile. Non avendo autonomia patrimoniale non potranno richiedere iscrizione agli Albi Regionali del Volontariato e al RUNTS;
 - b) Costituirsi, come per le Delegazioni Comunali art. 9 comma 3 del presente Statuto, con un proprio consiglio direttivo, potranno avere un'indipendenza patrimoniale, economica e finanziaria autonoma mantenendo in autonomia i rapporti con le istituzioni e i vari enti. I Gruppi Speciali di Protezione Civile saranno composti dai soci Volontari e il proprio consiglio direttivo si occuperà di gestirli, economicamente e finanziariamente, e ne sarà a tutti gli effetti responsabile. Nel caso in cui i Gruppi Speciali di Protezione Civile sceglieranno di avere autonomia patrimoniale potranno richiedere iscrizione agli Albi Regionali del Volontariato e al RUNTS.

TITOLO 3 - ORGANI SOCIALI NAZIONALI E LOCALI (DELEGAZIONI)

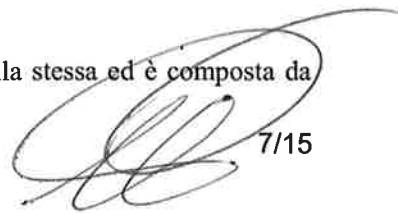
Art. 10 - ORGANI SOCIALI NAZIONALI E LOCALI (DELEGAZIONI)

- 1) Sono organi della Federazione Nazionale e delle sue Delegazioni:
- a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. I/II Vice Presidenti/e;
 - e. Il Segretario;

Tutte le cariche associative vengono assolve a titolo gratuito.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPITI E POTERI

- 1) L'Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.



- 2) L'Assemblea dei soci, è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa, valida al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, se convocata entro il 31 (trentuno) marzo. Se verrà convocata, dal primo aprile al 31 (trentuno) dicembre, sarà composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno corrente. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto, o non abbiano in corso, provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun socio maggiorenne e in regola con il versamento della quota associativa annua dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle ODV con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle ODV con più di 500 soci.
- 4) Ciascun ODV in regola con il versamento della quota associativa annua dispone del voto singolo e può essere rappresentata da un suo associato che riceve l'incarico dal rappresentante legale dell'ODV.
- 5) Gli associati e le ODV possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 6) L'Assemblea dei soci, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 7) L'Assemblea dei soci, si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa annua.
- 8) Le Assemblee dei soci ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede centrale dell'ODV o in altro luogo designato purché idoneo alla partecipazione degli associati e dei delegati.
- 9) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 10) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 11) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 12) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice Civile, in quanto compatibili.
- 13) L'assemblea dei soci, può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria, l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 -ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- 1) L'assemblea ordinaria dei soci è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria dei soci, deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio; nella stessa occasione verrà presentato ed approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva:
 - I. il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 e 14 del d.lgs 117/2017;
 - II. l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- III. l'eventuale regolamento Generale e le sue variazioni;
 - IV. l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - V. e discute i programmi di attività;
 - VI. la costituzione di nuove Sezioni Regionali, Provinciali.
 - b. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca.
 - c. nomina e revoca:
 - I. il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - II. l'organo di controllo ogni tre anni stabilendo l'eventuale compenso nel caso che i Revisori siano esterni all'ODV;
 - III. i membri del Collegio dei Probiviri.
 - d. delibera:
 - I. sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - II. sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - III. sull'esclusione dei soci;
 - IV. su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - V. sugli eventuali ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - VI. sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - VII. su quanto non in potere degli altri Organi Associativi.
 - e. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti.
 - f. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - g. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 7 del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11 del presente statuto.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo della Federazione è composto da un minimo di 9 fino ad un massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci - siano essi persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati (ODV) - che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2) I Consigli direttivi delle Delegazioni Comunali e dei Gruppi speciali di Protezione Civile sono l'organo esecutivo delle Delegazioni e dei Gruppi speciali di Protezione Civile. Sono composti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 3) L'Assemblea dei soci che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri

- in seno all'elidendo Consiglio Direttivo.
- 4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, i/il Vice Presidenti/e, il Segretario.
 - 5) Nomina, se necessario il Segretario Amministrativo che può non appartenere al Consiglio direttivo.
 - 6) I membri del Consiglio Direttivo, che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica a seguito di delibera del Consiglio direttivo alla prima riunione utile con voto unanime e palese degli intervenuti.
 - 7) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 - 8) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 - 9) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
 - 10) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 e 14 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. propone l'individuazione e l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 5 del presente Statuto;
 - d. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - e. prepara o modifica il Regolamento Generale da portare all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei soci;
 - f. verifica la corretta gestione operativa delle Sezioni Regionali, Provinciali, delle Delegazioni Comunali e dei Gruppi Speciali di Protezione Civile in conformità al presente Statuto e del Regolamento Generale.
 - g. approva:
 - I. l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - II. dispone i conti economici da presentare all'Assemblea dei soci;
 - III. La costituzione di nuove Delegazioni Comunali.
 - h. sottopone all'approvazione dell'Assemblea:
 - I. le proposte di esclusione dei soci;
 - II. le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - III. La costituzione di nuove Sezioni Regionali, Provinciali.
 - i. delibera:
 - I. sulle domande di nuove adesioni;
 - II. i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art 3 comma 8 del presente Statuto;
 - III. sull'accettazione di eredità, lasciti, liberalità in genere, donazioni, sulla richiesta di contributi e sugli investimenti;
 - IV. le modalità di iscrizione;
 - V. la sospensione e sulla radiazione dei Soci dall'Associazione;
 - VI. sulle liti attive e passive e su ogni altra iniziativa di rilievo;
 - VII. l'attribuzione di cariche onorifiche;
 - VIII. la convocazione dell'Assemblea straordinaria per eventuali modifiche statutarie;
 - IX. gli eventuali impegni da assumere da parte dell'Associazione, assumendo ogni necessario potere negoziale;
 - 11) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in

assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

- 12) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto (25%) dei componenti.
- 13) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
- 14) Il Consiglio Direttivo, per motivi urgenti e con l'obiettivo di ottenere la massima partecipazione può tenersi in forma di videoconferenza o con altra soluzione tecnologica equivalente, a condizione che la modalità sia accessibile a tutti i consiglieri.
- 15) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 16) Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.
- 17) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza, non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 18) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 17, avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 15 - MANSIONI IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Tutte le cariche in seno al Consiglio Direttivo sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento dei propri incarichi, se preventivamente autorizzate.

1) Presidente:

- a. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- b. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede:
 - Il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - Le assemblee dei soci siano esse ordinarie che straordinarie.
- c. Al Presidente sono conferiti tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.
- d. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/ai Vice Presidente/i.
- e. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- f. Il Presidente coordina l'attività associativa e cura i rapporti istituzionali e con le Organizzazioni di settore nazionali ed estere.

2) Vice Presidenti/e:

- a. I/Il Vice Presidenti/e collaborano con il Presidente per il corretto e completo espletamento delle attività associative e subentrano ad egli, su sua richiesta, in caso di sua assenza e/o impedimento.

3) Segretario: Il Segretario curerà l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle disposizioni impartite dal Presidente e dai Vice Presidenti, nell'ambito della loro rispettiva competenza. Esso redige i verbali delle riunioni. Egli curerà le mansioni del Segretario Amministrativo, qualora questo non sia stato nominato dal Consiglio Direttivo.

4) Segretario amministrativo: Può non appartenere al Consiglio Direttivo, qualora nominato, curerà ogni adempimento, quali la tenuta dei libri contabili dell'ODV e lo svolgimento di ogni altra pratica amministrativa, contabile e burocratica. Avrà cura della riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV. Intrattiene i rapporti con istituti di credito e/o enti per il disbrigo di compiti di carattere economico. Cura tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) I Consiglieri del Consiglio direttivo: Ai Consiglieri potranno essere assegnati dal Consiglio direttivo particolari, specifici incarichi.

Art. 16 - MANSIONI IN SENO ALL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente dell'ODV, in caso di sua assenza da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa fra i soci presenti.

Segretario dell'Assemblea Ordinaria è il Segretario dell'ODV o, in sua assenza, un socio designato dal Consiglio Direttivo. Nelle Assemblee Straordinarie le funzioni di Segretario saranno assunte da un socio anziano designato dall'Assemblea Generale stessa.

Su quanto deliberato dall'Assemblea verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che ne curerà la trascrizione nell'apposito registro a norma di legge. Tale registro unitamente a quello dei Soci potrà, a richiesta, essere consultato da tutti gli associati.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. o qualora se ne ravvisi la necessità.
- 2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai revisori.
- 5) L'organo di controllo, se nominato, dura in carica 2 anni e può essere rinnovato fino a 5 volte consecutive.
- 6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
- 7) I componenti del collegio hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza facoltà di voto.

Art. 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 1) L'assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. o qualora se ne ravvisi la necessità provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
- 2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili, i membri del Consiglio Direttivo.
- 3) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dura in carica 2 anni, e può essere rinominato fino a 5 volte consecutive.
- 5) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 2 anni e sono rieleggibili n. 5 volte.

- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
- 6) I componenti del Collegio dei Probiviri deliberano, con parere vincolante, sui ricorsi degli iscritti per provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio direttivo e sulle controversie rimesse a suo giudizio.

Art. 20 - PRESIDENTE ONORARIO

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato, dall'Assemblea, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, e in regola con il versamento della quota associativa annua ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 21 - COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.

Art. 22 - COMITATO DI RAPPRESENTANZA

- 1) E' costituito dal Presidente, da uno dei Vicepresidenti e dal Segretario; in sostituzione di questi uno o più Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo.
- 2) Nel caso abbiano aderito alla FNVFVV tramite convenzione e/o con il versamento della quota associativa altre ODV, entrano a far parte automaticamente del Comitato di Rappresentanza un suo associato che riceve l'incarico dal rappresentante legale dell'ODV.

TITOLO 4 - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E ALTRO

Art. 23 - PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Art. 24 - RISORSE ECONOMICHE

- 1) Il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.
- 2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. contributi di organismi internazionali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h. Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - i. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - j. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 3) Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'ODV, saranno impiegate, in modo esclusivo, nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.
- 4) Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'ODV, sono assunte a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di

cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'ODV, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuati anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 143, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

- 5) La promozione e l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari saranno effettuate in aderenza ai principi statuari con la partecipazione dei soci, gratuitamente o eventualmente dietro pagamento di quote supplementari, contributi straordinari o corrispettivi specifici da parte dei Soci stessi in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'ODV, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 148, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Potranno altresì essere rese eventuali prestazioni di servizi a terzi, diverse da quelle di cui all'art. 2195 del Codice Civile, in conformità alle finalità istituzionali dell'ODV, senza una specifica organizzazione, gratuitamente o verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 1 dell'art. 143 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
- 6) La promozione e/o l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione professionale saranno effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Le stesse prestazioni didattiche, trattandosi di prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 2195 del Codice Civile, potranno essere rese anche a terzi, in conformità a quanto previsto dal precedente comma.
- 7) Le pubblicazioni dell'ODV sono distribuite ai soci. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni, in conformità alle finalità istituzionali, a norma dell'art. 148, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
- 8) L'attività informativa è resa, in diretta attuazione degli scopi statuari, tramite le strutture istituzionali dell'ODV, senza che sia costituita un'organizzazione distinta da quella dell'ODV stessa.
- 9) È consentito, nell'ambito di progetti a medio lungo termine, l'accantonamento degli avanzi di gestione al fine di poterli utilizzare nell'esercizio successivo.
- 10) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del d. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Se richiesto in forma scritta, il bilancio può essere inviato al socio richiedente anche tramite supporto telematico per la sua consultazione.
- 11) È fatto obbligo di reinvestire, l'eventuale avanzo di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 12) È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 13) L'ODV non distribuisce, anche in modo indiretto, avanzi di capitale.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV, con il voto favorevole di almeno tre quarti (75 % settantacinque per cento) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs n. 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante, di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 26 - VOLONTARI (vedi anche presente Statuto art.3 comma 7, 8, 9, 10)

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'ODV, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure da eventuali, diretti beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate, dall'ODV, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e dal presente statuto art.3 comma 8.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ODV. L'ODV deve assicurare, ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e dal presente statuto art. 3 comma 10, i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 27 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 28 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 29 - ALTRO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

